

STATUTO

**APRILIA 89 - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MAZZARINO CL VIA SANTA LUCIA
29

Numero REA: CL - 60512

Codice fiscale: 01297820852

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

perfezionamento della delibera sopra adottata e di apportare le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni che venissero richieste in sede di approvazione o iscrizione del presente verbale, o da parte di altra autorità amministrativa preposta ai controlli di legge del presente verbale.

Prima di chiudere i lavori assembleari il Presidente mi consegna perchè lo alleggi al presente verbale, lo "Statuto" nel testo risultante dalla superiore deliberazione.

Detto "Statuto" omessane la lettura per espressa rinuncia fattane dal Presidente e dall'Assemblea, all'uopo interpellata, per averne essi stessi piena ed esatta conoscenza al presente si allega sotto lettera "A" debitamente sottoscritto dal comparente e da me Notaio.

Esaurito l'Ordine del Giorno alcuno avendo chiesto di parlare il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore diciotto e minuti quarantotto (h.18.48).

Del che il presente Atto, che dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, è stato da me letto, in assemblea al comparente, il quale interpellato lo ha dichiarato in tutto conforme a verità approvato e sottoscritto con me Notaio, che omisi la lettura dell'allegato "A" per esplicita dispensa del comparente col consenso dell'Assemblea.

Consta di due fogli di cui occupa sette facciate e quanto della presente fin qui.

Stefano De Maria

Dr.Nino Italico Amico Notaio

ALLEGATO ALL'ATTO REPERTORIO N.17522/7072
STATUTO
cooperativa sociale di lavoro

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita con sede nel Comune di Mazzarino -
la Società Cooperativa denominata "APRILIA 89 - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè succursale anche altrove.

Articolo 2

La cooperativa ha durata di anni novantanove (99) decorrenti dalla data della sua costituzione, e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II
SCOPO - OGGETTO

Articolo 3

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 4.

La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della Società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma che consenta la legislazione Italiana.

La Società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

Oggetto della cooperativa sono le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori.

La cooperativa si ispira ai principi che sono i seguenti:

la solidarietà, l'impegno, lo spirito comunitario e un rapporto equilibrato con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende operare nell'ambito di servizi di utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale, della assistenza ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali, dei minori, degli anziani e degli immigrati **in condizioni di bisogno di assistenza sociale e socio-sanitaria o in situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l'aspetto del bisogno economico** e di tutte le fasce deboli e dei relativi operatori; la Cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi sociali in ossequio alle leggi nazionali, alle leggi regionali e comunitarie emanate ed emanande.

Per i portatori di handicap la Cooperativa si propone:

- 1) la prestazione dell'assistenza ai sopracitati soggetti, anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- 2) la riabilitazione psico-motoria;
- 3) la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzativo nel territorio;
- 4) l'assistenza ai soggetti portatori di handicap, volta alla integrazione nella vita sociale;
- 5) la promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie;
- 6) la prestazione di assistenza medica, generica, specialistica, adottando modalità particolari per i soggetti portatori di handicap;
- 7) l'Istituzione di un osservatorio per i problemi di pertinenza del soggetto portatore di handicap;
- 8) l'istruzione professionale del portatore di handicap ed il suo inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione e riqualificazione professionale, nonché delle attività lavorative;
- 9) la creazione di una rete di servizi per il sostegno psico-pedagogico anche in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari;
- 10) la creazione di servizi aperti quali l'assistenza domiciliare ed il centro diurno;
- 11) l'istituzione di servizi residenziali quali comunità alloggio, casa albergo e casa protetta, nonché l'istituzione dei centri di accoglienza per ospitalità diurna e residenziale temporanea;
- 12) l'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza con l'ausilio di personale specializzato;
- 13) l'istituzione di un servizio di aiuto personale in rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche e sensoriali ai soggetti portatori di handicap che per la qualità subiscono un deficit, transitorio o permanente, delle proprie capacità fisico-psichico-sociali, la cui gravità non consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;
- 14) la promozione di servizi di trasporto per la frequenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno.

PER GLI ANZIANI

- 1) il reinserimento delle persone anziane nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita;
- 2) la promozione ed il sostegno di una rete di servizi a carattere territoriale di un organico sistema di provvidenza;
- 3) lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed a consentire la partecipazione delle persone anziane alla vita familiare e sociale;
- 4) l'assicurazione agli utenti della libera scelta dei servizi e della partecipazione alla loro gestione;

- 5) la promozione di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone anziane, nonché l'effettuazione di indagini conoscitive sulla popolazione anziana;
- 6) l'assistenza domiciliare ed abitativa anche con l'ausilio del telesoccorso;
- 7) la realizzazione di soggiorni climatici marini, montani e termali;
- 8) la realizzazione di centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;
- 9) la realizzazione dei centri diurni e notturni e di assistenza;
- 10) la realizzazione e/o gestione di case-albergo, case protette, comunità alloggio e case di riposo;
- 11) l'assistenza socio-sanitaria, e la riabilitazione psicomotoria, le prestazioni di tipo sanitario saranno eseguite personalmente da medici ed infermieri all'uopo abilitati nel rispetto delle normative vigenti, sotto loro responsabilità;
- 12) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani anche a domicilio o presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;
- 13) il trasporto anche con ambulanze ed altri automezzi di anziani, minori e disabili.

PER I MINORI

La Cooperativa si propone inoltre di operare nell'ambito dell'assistenza ai minori perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare attraverso la creazione di villaggi o case famiglia, in cui si favorisca l'elevazione morale e civile dei ragazzi mediante:

- 1) attività formative, ricreative ed assistenziali;
- 2) la creazione e la gestione di centri ricreativi culturali e sportivi;
- 3) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie anche dopo il reinserimento per eliminare situazioni di rischio in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici anche tramite censimento della evasione scolastica;
- 4) attività di centro e di incontro ed iniziative di presenza sociale nei quartieri a rischio;
- 5) l'attuazione di interventi da realizzare previo accordi con le competenti autorità scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo;
- 6) gestire scuole parificate, corsi di qualificazione professionale, colonie estive, campeggi, pensioni ad esclusivo beneficio dei soggetti di cui sopra;
- 7) gestire ed attuare corsi di formazione professionale per il reinserimento dei disadattati sociali;
- 8) istituire e gestire servizi sociali, centri socio-medico psico-pedagogici completi di servizi di orientamento professionale;
- 9) organizzare e gestire un segretariato familiare e/o sociale;
- 10) la realizzazione e la gestione di asili nido, scuole materne, elementari, dopo scuola, anche in collaborazione con gli enti

locali, équipes di esperti per l'applicazione di tecniche psico-pedagogiche;

11) Organizzazione e gestione dei servizi previsti dalla Legge 28 agosto 1997 n.285 e successive modifiche e integrazioni.

PER GLI IMMIGRATI

1) la promozione di servizi di trasporto per la frequenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;

2) la realizzazione e/o gestione di case-albergo, case protette, comunità alloggio;

3) attività formative, ricreative ed assistenziali;

4) la creazione e la gestione di centri ricreativi culturali e sportivi;

5) l'attuazione di interventi a sostegno delle famiglie anche dopo il reinserimento per eliminare situazioni di rischio;

6) gestire ed attuare corsi di formazione professionale per l'inserimento degli immigrati;

7) organizzare e gestire un segretariato familiare e/o sociale;

8) la realizzazione e/o gestione di centri di prima accoglienza, case di ospitalità, sportelli di segretariato sociale e sostegno psicologico.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

1) - concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;

2) - istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;

3) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

4) - dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

5) - concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

6) - favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere

alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

TITOLO III SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino professioni attinenti alla natura dell'attività della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci operatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Possono essere ammessi soci operatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci operatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci operatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci operatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono aderire alla cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia operatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro o della qualifica professionale posseduta;
- c) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere

che non dovrà comunque essere inferiore ad Euro 60,00

complessive, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;

d) versamento della tassa di ammissione;

e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali,

f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:

f.1) socio cooperatore prestatore di lavoro,

f.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381,

f.3) socio sovventore;

La domanda di ammissione da parte del socio sovventore persona giuridica dovrà contenere:

1) denominazioni o ragione sociale, sede, attività;

2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;

3) caratteristiche ed entità degli associati;

4) ammontare sul capitale sociale che si propone di sottoscrivere;

5) versamento della tassa di ammissione;

6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

Il consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo sette.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Articolo 7

I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione - ed in nessun caso restituibile - e sottoscrivere la quota di cui alla lettera c) o al punto quattro del precedente articolo sei.

Essi sono obbligati, inoltre :

a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo venti;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,

secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2525 Codice Civile.

Le previsioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente ai soci cooperatori.

Articolo 8

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso del consiglio di amministrazione.

E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operano in concorrenza con la cooperativa,, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 8/bis

(Soci speciali) - L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al venti per cento di quello previsto per i soci ordinari. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17,

anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.

Non può rappresentare in assemblea altri soci

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

TITOLO IV RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 9

La qualità del socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

Articolo 10

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore.

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) può altresì essere dichiarato decaduto il socio che: in relazione

alle Sue aspettative economico professionali, reputi non soddisfacenti le condizioni di trattamento in concreto offerte dalla Cooperativa, qualora eserciti tale facoltà entro i 90 giorni successivi alla Sua ammissione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma della Legge e del presente Statuto, legittimo il recesso.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma c.c., nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.

Articolo 11

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci cooperatori in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare a lavori dell'impresa sociale.

Può altresì essere dichiarato decaduto il socio che: in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle Sue mansioni, sempreché la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 giorni successivi alla Sua ammissione.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 12

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;
- b) che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota o delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo otto;
- e) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie

disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
f) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo,
g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento
h) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla cooperativa.
i) può altresì essere dichiarato decaduto il socio che:
in relazione alla posizione di lavoro a cui è stato assegnato, dimostri oggettiva inattitudine allo svolgimento delle sue mansioni, sempreché la dichiarazione di decadenza venga comunicata entro i 90 giorni successivi alla sua ammissione.
L'esclusione del socio cooperatore determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo sette lettera c).
La causa di esclusione di cui al punto e) non si applica ai soci sovventori.
L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio dall'annotazione nel libro dei soci.

Articolo 13

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

Articolo 14

I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) ed e) dell'articolo ventidue del presente statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo.
Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi alla approvazione del predetto bilancio.
Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.
Non potrà farsi luogo e rimborso di azioni ordinarie se prima non sia stato rimborsato almeno i due terzi delle e azioni dei soci sovventori.
Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

Articolo 15

In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo quattordici, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 16

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni n.5 azioni possedute, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai soci sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti, all'occorrenza anche al di sotto dell'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore nè Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

TITOLO V TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI

Articolo 17

In considerazione della peculiare posizione del socio cooperatore quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza semplice dei presenti.

Le previsioni di questo titolo non si applicano ai soci sovventori.

Articolo 18

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in ogni caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore assente dal lavoro per infermità, per periodi

continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al comma precedente, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci cooperatori lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma la cooperativa chiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 19

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:
 - a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci cooperatori;
 - a.2) un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori. Qualora la cooperativa emetta azioni di partecipazione cooperativa, queste potranno essere al portatore, se interamente liberate;
 - b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 22;
 - c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione e dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;
 - d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investimenti;
 - e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.
- Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

Articolo 20

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Articolo 21

Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, nè essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

I soci sovventori possono cedere le proprie azioni previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e con diritto di prelazione a favore degli altri soci sovventori o ordinari: la cessione a terzi è comunque subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonchè redigendo la relazione al bilancio (o in alternativa, la nota integrativa nella ipotesi di redazione del bilancio in forma abbreviata), nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

a) non meno del trenta per cento al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;

b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza,

assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro;

c) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio a riserva indivisibile ai sensi dell'articolo 2545 ter

d) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura medesima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi; aumenta di 2,5 punti, ragguagliata al capitale effettivamente versato; nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai soci sovventori, conteggiato sulla base delle azioni nominative da loro detenute, analoga remunerazione spetta ai titolari di azioni di partecipazione cooperativa;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito delle quote e/o azioni sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'art. 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'art. 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278b (Approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alla lettera c), d), e), f), e g) che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Le somme dell'assemblea all'aumento del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti.

Articolo 22/bis

L'organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun

socio;

- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto stabilito in apposito regolamento

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Articolo 23

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione ;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 24

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo posta, pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazioni diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 25

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente

Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame degli Amministratori.

7) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

8) delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di amministrazione, di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;

9) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale su titolari di azioni di partecipazione cooperativa

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1364 codice civile, certificate dall'organo amministrativo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Articolo 26

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega di almeno i due terzi dei voti esprimibili ed il voto favorevole dei tre/quinti dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

Articolo 27

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

Articolo 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni n.5 di azioni possedute, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore che potrà essere quindi anche inferiore all'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore nè Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 29

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinarie deve essere redatto da un notaio.

Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'assemblea Ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. n. 59/1992.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero nove consiglieri. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori.

Il Consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre anni, secondo le decisioni di volta in volta prese dall'assemblea, in assenza di esplicita decisione si intenderà eletto per un mandato di tre anni; i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzioni.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che sarà ritenuto necessario per la gestione sociale, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata anche a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è investimento dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi

operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effettivi cambiari e cartolari in genere;

e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;

h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e la esclusione dei soci;

l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

Articolo 31

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

IL PRESIDENTE

Articolo 32

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandole liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 33

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 34

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale. Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del

requisito della prevalenza mutualistica. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 35

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Articolo 36

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente Statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno sempre essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

TITOLO IX CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 37

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Caltanissetta, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003. Ogni controversia non risolta tramite la

conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Caltanissetta che provvederà alla nomina dell'arbitro/degli arbitri. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Articolo 39

Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 19,22, e 36 sono inderogabili e devono essere osservate.

Articolo 40

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

F.TO Stefano De Maria

Dr.Nino Italico AMICO Notaio

Registrato a Caltanissetta il 28 dicembre 2004

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 20 commi 2 e 3 del DPR 445/2000 e successive modifiche.

L'imposta di bollo è stata assolta con la spedizione telematica tramite NOTARTEL